

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 20/24/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/13836 AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.
(PROC. N. 2054/DDA/NV)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l'istanza DDA/13836, acquisita in data 9 gennaio 2024 (prot. n. DDA/0000067), con la quale è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di titolare dei diritti, la presenza la presenza, sul sito *internet* <https://www.microbiologiaitalia.it>, alle pagine:

- <https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/che-mondo-sarebbe-senza-alkanivorax-borkumensis/>

Direzione servizi digitali

- <https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/il-colpo-di-grazia-per-fumatori-incalliti/>
- <https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/kryptonite-per-i-superbugs/>
- <https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/questa-e-musica-per-le-staminali/>
- <https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/meglio-bexsero-oggi-che-meningococco-domani/>

di cinque opere di carattere editoriale diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che *“Si allegano: - Allegato A: Corrispondenza LinkedIn intercorsa con il direttore editoriale della rivista (Dr. Francesco Centorrino) - nonché nuovo firmatario degli articoli da me prodotti. - Allegato B: Marcatatura di data certa eseguita con patamù per l'articolo intitolato "Che mondo sarebbe senza Alkanivorax borkumensis" - Allegato C: File word originale dell'articolo intitolato "Meglio Bexsero oggi che Meningococco domani" dai cui metadati si evince autore e data di realizzazione, antecedente alla pubblicazione. - Allegato D: Screenshots dei risultati Google che mi indicizzano e mi relazionano agli articoli in questione. - Allegato E: Lista degli articoli ri-firmati da illegittimo autore. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti”*;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata risultavano effettivamente presenti le opere oggetto di istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento*, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l'istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 2054/DDA/NV, relativa all'istanza DDA/13836, della Direzione servizi digitali del 18 gennaio 2024, prot. n. DDA/0000135 inviata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, al gestore del sito *internet*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g), del *Regolamento* e alla società Server Plan s.r.l. in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 19 gennaio 2024, prot. n. DDA/0000191, con la quale il sig. <omissis>, in rappresentanza del sito *internet* <https://www.microbiologiaitalia.it> comunicava l'avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento e dichiarava *“gli articoli sono stati prontamente rimossi dal sito: <https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/che-mondo-sarebbe-senza-alkanivorax-borkumensis/>; <https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/il-colpo-di-grazia-per-fumatori-incalliti/>; <https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/kryptonite-per-i-superbugs/>; <https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/questa-e-musica-per-le-staminali/>; <https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/meglio-bexsero-oggi-che-meningococco-domani/>”*;

Direzione servizi digitali

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, le opere oggetto di istanza non risultano essere più disponibili alle summenzionate pagine internet;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell'art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l'art. 7, comma 3-*bis* del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/13836 ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore